

Ambito Territoriale di Caccia CN2
Via Carmagnola, 5- 12030 Caramagna Piemonte
0172/810345 atccn2@libero.it
Codice Fiscale 95012200044

REGOLAMENTO ACS ATCCN2 2020/2021

I confini delle Aree a Caccia Specifica sono delimitati da tabellatura recante l'iscrizione contenente denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell'articolo di legge regionale di riferimento.

Articolo 1

1) Ai fini di una maggior tutela della specie Lepre comune (*LepusEuropaeus*), fagiano e starna, l'esercizio venatorio all'interno delle A.C.S. è consentita solo alle seguenti specie: Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), Gazza (*pica pica*), Volpe (*Vulpesvulpes*) ed alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*), capriolo (*Capreoluscapreolus*), nelle giornate previste dal calendario venatorio regionale.

2) Le aree a caccia specifica oggetto del presente regolamento sono istituite previa Autorizzazione degli Organi Regionali competenti e sono descritte mediante opportuna cartografia sia di dettaglio consultabile e scaricabile sul sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/acs.htm o sul sito dell'ATC CN2 <http://www.atccn2.it>.

Articolo 2

L'esercizio della caccia alle specie e nei periodi di cui all'art. 1 è ammesso unicamente a squadre autorizzate dall'ATC- CN2:

- a) per la specie cinghiale formate da un minimo di 12 ad un massimo di 20 cacciatori per attività in braccata e/o battuta, e max 6 per attività in girata accompagnati da personale divigilanza.
- b) per la specie volpe formate da un minimo di 3 ad un massimo di 10 cacciatori, accompagnati da personale di vigilanza.
- c) per la specie corvidi formate da un minimo di 3 ad un massimo di 10 cacciatori, accompagnati da personale di vigilanza.
- d) Per la specie capriolo vedi articolo5.
- e) L'attività venatoria per le suddette specie saranno consentite nei periodi previsti dal calendario venatorio regionale.

Articolo 3

Le squadre potranno formarsi anche in forma occasionale, e dovranno essere composte esclusivamente da cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nell'ATC-CN2. La documentazione inerenti la formazione delle squadre è scaricabile sul sito istituzionale e trasmessa come al successivo art.4

Articolo 4.

Ai fini della composizione delle squadre il cacciatore caposquadra dovrà presentare domanda in carta semplice all'ATC- CN2 con almeno 24 ore di anticipo indicando l'A.C.S. nella quale si desidera esercitare l'attività venatoria, il nome del richiedente che deve risultare come caposquadra, i nominativi dei componenti della squadra ed eventuale guardia di vigilanza disponibile all'attività di accompagnamento in alternativa alla guardia dell'ATC

Articolo 5.

È consentita la caccia di selezione agli ungulati secondo i piani di prelievo elencati dalla Regione Piemonte, in base ai periodi ed alle modalità previste dal relativo regolamento su tale attività.

Articolo 6.

L'attività venatoria dovrà essere svolta secondo la legislazione vigente in sintonia con il presente regolamento e dovrà terminare su richiesta del personale di vigilanza. Resta per i singoli partecipanti ogni responsabilità connessa oltre alla connessa responsabilità da parte del caposquadra e della vigilanza presente.

Articolo 7.

Fermo restando le sanzioni previste in materia di caccia, per quanto previsto dall'art.6, il Comitato di Gestione potrà valutare di non autorizzare singoli cacciatori, a far parte delle squadre, sentiti la vigilanza presente alle attività.

Articolo 8.

Al termine di ogni battuta il caposquadra ha l'obbligo di compilare un apposito modello nel quale sono indicati i capi abbattuti per ogni singola specie, sottoscritto dalla guardia di vigilanza presente che attesta la chiusura dell'attività all'interno dell'ACS e trasmetterlo entro il giorno successivo all'ATC. Per quanto concerne la specie cinghiale, il cacciatore ha l'obbligo di inviare i campioni per l'esame della trichinellosi e per le specie corvidi volpe dovrà smaltire eventuali capi nelle forme consentite dalla normativa vigente

Articolo 9.

In ogni A.C.S. non potranno essere ammesse più di una squadra e per specifica specie per giornata venatoria. Il calendario delle battute verrà stabilito dal Presidente dell'Ambito in rapporto al numero delle squadre richiedenti e della disponibilità di eventuali guardie dipendenti o volontarie e all'effettiva necessità di intervento. Il Presidente può autorizzare ai sensi art.4 eventuali battute presentate nelle 24 ore motivate al contrasto ai danni agricoli.

Articolo 10.

E' fatto divieto di allenare e addestrare i cani all'interno delle A.C.S., o di provocare lo spostamento della selvaggina esistente sul territorio delle ACS. Per permettere uno sviluppo dell'attività cinofila potranno svolgersi all'interno delle ACS prove cinofile previa autorizzazione Provinciale.

Articolo 11.

- a) Limitatamente alle specie volpe e cinghiale, in parziale deroga all'art. 10, viene concesso l'uso dei cani nei limiti numerici previsti dalla legge. E' fatto obbligo del conduttore il pronto richiamo dei cani nel caso gli stessi effettuino seguita su specie diverse da quelle autorizzate.
- b) Per le squadre autorizzate al prelievo della specie cinghiale i cacciatori dovranno essere in possesso esclusivamente di munizione a palla asciutta.
- c) Al termine dell'attività all'interno dell'ACS i cacciatori potranno svolgere altre attività al di fuori della stessa ACS nella medesima giornata di caccia ai sensi art. 8.
- d)) Nel caso in cui durante la caccia al cinghiale in terreno venabile cosiddetto "libero", un capo ferito dovesse entrare in una ACS, è fatto obbligo al cacciatore segnalarlo agli addetti alla Vigilanza, per poter ottenere l'autorizzazione al recupero del capo ferito.

Articolo 12.

L'ATC ha la facoltà di autorizzare guardie venatoria volontaria o in possesso di altro decreto all'accompagnamento e al vigilanza dell'attività delle squadre all'interno delle A.C.S. Eventuale attività venatoria non autorizzata all'interno delle ACS sarà sanzionata ai sensi di legge. L'ATC rende pubblico l'eventuale calendario delle battute autorizzate ai sensi dell'articolo 9 con indicazione dell'ACS oggetto di attività.

Articolo 13.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge 157/92, per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative di legge in vigore.

Articolo 14.

L'accesso alle attività venatoria all'interno dell'ACS è consentito a tutti i cacciatori ammessi all'ATC CN2, nel caso in cui l'ATC riceva richieste superiori alle capacità organizzativa delle attività potrà autorizzare in ordine di priorità:

- in base all'ordine cronologico di richiesta.
- nella disponibilità di guardie disponibili ad accompagnare eventuali squadre
- in base al maggior parte dei componenti abbia partecipato attivamente all'attività dell'ATC prevedendo un punteggio così di seguito:

- per la collaborazione pari a ½ giornata ½ punto
- per la collaborazione pari a 1 giornata 1 punto
- per operazioni censuarie ½ punto
- per la stesura reti catture lepri ed il loro ritiro 1 punto
- per gestione gabbie Letter Box autorizzate
per cattura corvidi 5 punti
- per tabellatura a favore dell' ATC 1 punto per giornata.
- Abbattimento volpi a gennaio 1 punto per giornata.

Articolo 15.

I danni provocati dalla fauna selvatica all'interno delle suddette zone verranno risarciti dall'Ambito Territoriale Caccia ATC-CN2 con le stesse modalità del territorio venabile.

Caramagna P.t 28/05/2020

ATCCN2
IL PRESIDENTE
PEROTTI ALDO